

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

23 MAG. 2003

23 MAG. 2003

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212-  
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


|               |             |                 |            |                |           |
|---------------|-------------|-----------------|------------|----------------|-----------|
| STORACE       | Francesco   | Presidente      | CARGANO    | Giulio         | Assessore |
| SIMIONI       | Giorgio     | Vice Presidente | IANNARILLI | Antonello      | "         |
| ARACRI        | Francesco   | Assessore       | ROBILOTTA  | Donato         | "         |
| AUGELLO       | Andrea      | "               | SAPONARO   | Francesco      | "         |
| CIARAMELLETTI | Luigi       | "               | SARACENI   | Vincenzo Maria | "         |
| DIGNISI       | Armando     | "               | VERZASCHI  | Mario          | "         |
| FORMISANO     | Anna Teresa | "               |            |                |           |

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - ARACRI - DIGNISI - SARACENI -

DELIBERAZIONE N. - 474 -

OGGETTO: ~~.....~~ Oggetto: approvazione intesa assunta da ARPA Lazio e dall' Azienda  
Unità Sanitaria Locale RMA in data 11 aprile 2003 e trasferimento dei beni immobili dalla Azienda Unità Sanitaria Locale  
RMA ad ARPA Lazio



Oggetto: approvazione intesa assunta da ARPA Lazio e dall'Azienda Unità Sanitaria Locale RMA in data 11 aprile 2003 e trasferimento dei beni immobili dalla Azienda unità sanitaria locale RMA ad ARPA Lazio.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e dell'Assessore alla Sanità

VISTA la legge regionale, 6 ottobre 1998, n. 45 istitutiva dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA), la quale, all'art. 19, comma 1, dispone che "con deliberazione della Giunta regionale, sono trasferiti all'ARPA il personale, i beni mobili ed immobili, le attrezzature e le dotazioni finanziarie dei settori ambiente, igiene degli ambienti confinati e tossicologico dei presidi multizonali di prevenzione nonché della sezione decentrata per il controllo delle acque potabili del presidio multizonale di prevenzione di Roma, di cui alla legge regionale 12 febbraio 1988 n. 9 e successive modificazioni. Entro lo stesso termine la Giunta regionale, con propria deliberazione, trasferisce all'ARPA il personale, le attrezzature e le dotazioni finanziarie dei servizi delle aziende USL adibiti prevalentemente alle attività di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine, i direttori generali delle aziende USL, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, effettuano apposita ricognizione, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale. Tale ricognizione tiene conto delle dotazioni esistenti alla data del 31 dicembre 1993 e di quelle eventualmente integrative intervenute sino alla data di entrata in vigore della legge stessa";

VISTO l'art. 66 della L.R. n. 12 del 16.02.2000 il quale ai commi 2, 4 e 5 dispone:

- che dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa le aziende USL conferiscono in uso gratuito all'ARPA Lazio i beni mobili e immobili e le attrezzature dei settori dei presidi multizonali e della sezione decentrata per il controllo delle acque potabili del presidio multizonale di Roma, individuati con deliberazione della Giunta regionale;
- che il definitivo trasferimento, da effettuare ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L.R. n. 45/1998 del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature dei settori ambiente, igiene degli ambienti confinati e tossicologico dei presidi multizonali di prevenzione, nonché della sezione decentrata per il controllo delle acque potabili del presidio multizonale di prevenzione di Roma, di cui alla legge regionale 9/1988, viene stabilito, con provvedimento della Regione, al momento della effettiva operatività della struttura centrale dell'ARPA Lazio, previa apposita comunicazione del direttore generale dell'Agenzia;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 867 del 22 marzo 2000 la Giunta regionale ha individuato negli elenchi allegati allo stesso provvedimento, sulla base delle ricognizioni effettuate dai Direttori generali delle aziende AUSL, i beni immobili delle aziende stesse conferiti in uso gratuito ad ARPA Lazio a decorrere dal 25/03/2000;

PRESO ATTO che con la deliberazione predetta sono stati individuati per il conferimento in uso gratuito all'ARPA Lazio, in attesa del previsto trasferimento in proprietà, come risulta dall'elenco riassuntivo dei beni immobili allegato alla deliberazione stessa:

- i locali ubicati nell'immobile sito in Roma, Via Boncompagni 101, per una superficie complessiva di 488 mq. così individuati: V piano; 3 vani siti al piano primo; 6 vani al piano secondo;
- i locali ubicati al terzo e al quarto piano nell'immobile sito in Roma, via Ariosto 3/9;



VISTA la nota n. 24213 del 6 maggio 2002 della Regione Lazio, Direzione regionale Servizio sanitario regionale, diretta ad ARPA Lazio con la quale è stato rappresentato:

- che per l'immobile di Via Ariosto 3/9 non è stato emanato alcun decreto di trasferimento dal Comune di Roma alla AUSL Roma A a seguito dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale 18 aprile 1997, n. 98, nella quale viene sancita l'inapplicabilità della norma di cui all'articolo 5 del D. Lgs 502/1992 e successive modificazioni ai beni di cui all'articolo 66, comma III, della legge 833/1978, tra cui rientra l'immobile suddetto;
- che tale decisione non comporta, di fatto, alcun cambiamento in merito all'utilizzo da parte dell'azienda sanitaria degli immobili ex articolo 66, comma III della legge 833/1978 sopracitata;

RILEVATO, pertanto, che i locali ubicati nell'immobile di Via Ariosto 3/9, identificati nella DGR 867/2000 sopracitata, già utilizzati dalla sezione decentrata per il controllo delle acque potabili del presidio multizonale di prevenzione di Roma, non possono essere conferiti in proprietà ad ARPA Lazio;

VISTA l'intesa assunta da ARPA Lazio e dall'Azienda unità sanitaria locale Roma A in data 11 aprile 2003 nella quale è evidenziato che:

- ARPA Lazio sta conducendo un processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture trasferite con la legge 45/1998 ivi comprese quelle di laboratorio anche mediante l'emanazione del nuovo regolamento di organizzazione, approvato dalla Regione;
- nell'ambito del predetto processo di riorganizzazione e razionalizzazione, ARPA Lazio ha l'esigenza di disporre di maggiori locali all'interno dell'immobile di Via Boncompagni n. 101, al fine di poter razionalizzare le proprie strutture con particolare e prioritario riferimento alla sezione provinciale di Roma;
- l'Azienda unità sanitaria locale Roma A, in relazione alle proprie esigenze organizzative, ha interesse a rientrare nel possesso dei locali attualmente utilizzati da ARPA Lazio nell'immobile di Via Ariosto 3/9;

VISTA la nota di ARPA Lazio n. 4896 del 15 aprile 2003, nella quale, nel trasmettere l'intesa sopracitata viene precisato che:

- ARPA Lazio cessa dall'uso disposto a suo favore con la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2000 n.867 dei locali ubicati al terzo e quarto piano dell'immobile sito in Via Ariosto 3/9 e al secondo piano dell'immobile sito in Via Boncompagni n.101 e rinuncia all'uso del V piano dell'immobile di Via Boncompagni n.101, non chiaramente identificati nella DGR 867/2000 stessa, e, comunque, utilizzati dal Servizio impiantistico antinfortunistico della ASL;
- la ASL Roma A, a fronte di quanto sopra, in attesa del definitivo trasferimento, concede in uso gratuito ad ARPA Lazio nell'immobile di Via Boncompagni tutti i locali ubicati al terzo piano e i locali attualmente utilizzati da ARPA Lazio al primo piano dello stesso immobile.

RITENUTO di approvare l'intesa di cui sopra attesi i motivi di funzionalità rilevati dalle due istituzioni e di demandare alla competente struttura del Dipartimento del territorio, sentite le altre strutture regionali interessate, previo i necessari accertamenti, i relativi atti di trasferimento a norma della legge regionale 45/1998;

VISTI gli articoli 27 della legge regionale 31 ottobre 1996, n. 45 e 20, comma 3, della legge regionale 45/1998



all'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate

1. Di approvare l'intesa assunta da ARPA Lazio e dall'Azienda unità sanitaria locale Roma A in data 11 aprile 2003, allegata alla presente deliberazione che ne fa parte integrante.
2. Di demandare alla competente struttura del Dipartimento Territorio, sentite le altre strutture regionali interessate, di procedere, previo i necessari accertamenti, all'adozione degli atti di trasferimento dei beni immobili dalla Azienda unità sanitaria locale Roma A ad ARPA Lazio a i sensi della legge regionale 45/1998.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



28 MAG. 2003